SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 1° giugno 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2012.

Soppressione della terza sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge sopra citata;

Vista la nota del 17 novembre 2009, con cui il Presidente della Corte di appello di Palermo, ha rappresentato la necessità di realizzare un differente assetto organizzativo della Corte di assise di appello, anche in vista di successive e consequenziali modifiche nell'articolazione dell'attuale dotazione complessiva del personale di magistratura;

Valutato in particolare che l'assetto proposto prevede l'articolazione della Corte di assise di appello in sole due sezioni, in luogo delle tre in cui, allo stato l'ufficio si compone, in corrispondenza della mutata consistenza dei flussi di lavoro afferenti a tale settore della giurisdizione;

Considerato, infatti, che l'analisi statistica condotta dalla competente "Commissione Flussi", ha evidenziato per l'ufficio una rilevante diminuzione delle sopravvenienze in tale settore, segnalando altresì l'opportunità di prevedere una più razionale distribuzione delle risorse interne all'ufficio, realizzabile esclusivamente a seguito di un riassetto organizzativo;

Ritenuto che la proposta, alla luce della documentazione di supporto che trova puntuale riscontro nell'analisi condotta in ordine ai carichi di lavoro dell'ufficio, risulta senz'altro condivisibile ed idonea a consentire l'adozione di successive misure organizzative dirette a realizzare una più funzionale distribuzione delle risorse disponibili;

Visto il parere conforme alla citata proposta espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Palermo, in data 5 novembre 2009;

Visto il parere favorevole reso al riguardo dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro;

Decreta:

Presso la Corte di appello di Palermo è soppressa la terza sezione in funzione di corte di assise di appello.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2012

NAPOLITANO

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

MONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 36

ALLEGATO

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

Distretto di	Corti di Assise di Appello				Corti di Assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti d'assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Palermo	2	Palermo Palermo	Agrigento - Palermo - Trapani	Uomini 660 Donne 660	9	Agrigento Agrigento Agrigento	Agrigento - Sciacca	Uomini 270 Donne 270
						Palermo Palermo Palermo Palermo	Palermo - Termini Imerese	Uomini 1413 Donne 1413
						Trapani Trapani	Marsala - Trapani	Uomini 270 Donne 270

12A06163

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 4022).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata affidata al Presidente della regione Campania pro-tempore - Commissario delegato, la progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce regi Lagni e Cuma, al fine di garantire la compatibilità ambientale delle attività depurative e di assicurarne la conformità ai criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli scarichi nei corpi idrici superficiali;

Considerato che in virtù dei poteri conferiti dalla sopra citata ordinanza il Commissario delegato ha provveduto, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica, all'affidamento in concessione quindicennale con il sistema della finanza di progetto alla Hydrogest Campania S.p.A. dei lavori per l'adeguamento e/o realizzazione degli impianti di depurazione in argomento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1 febbraio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone in ordine all'espletamento, in regime ordinario, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore delle bonifiche e delle acque in Campania, con contestuale trasferimento delle opere e degli interventi alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti;

Considerato che in attuazione del predetto provvedimento, il Commissario delegato, attesa la durata quindicennale della concessione ha provveduto a trasferire la concessione di cui trattasi alla regione Campania, quale proprietaria delle strutture e degli impianti;

Considerato che a seguito del contenzioso instauratosi tra la regione Campania e la Hydrogest S.p.A. a causa delle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti contrattuali, la concessionaria ha ottenuto dal Tribunale di Napoli l'emanazione dell'ordinanza n. 4339/11 che ha imposto all'Amministrazione regionale di riprendere in consegna le opere affidate in gestione, e dell'ordinanza del 21 dicembre 2011 recante la nomina di un ausiliario e l'indicazione delle modalità di subentro della Regione nella gestione degli impianti;

Considerata l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per il subentro della regione Campania nella gestione diretta degli impianti, attesa da un lato la carenza di una struttura tecnico gestionale interna idonea ad assolvere a tali funzioni, dall'altro la giuridica impossibilità, stante i vincoli di bilancio per il contenimento della spesa pubblica, di procedere all'assunzione di personale da adibire al funzionamento ed alla messa a norma degli impianti medesimi;

Considerato altresì che l'attuale condizione strutturale in cui versano gli impianti, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e normative non rendono possibile l'affidamento della sola gestione attraverso l'espletamento delle procedure di gara in via d'urgenza;

Considerata quindi la grave situazione di pericolo per la tutela dell'ambiente, della salute ed igiene pubblica, per la sicurezza delle persone e delle cose determinata dalle possibili interruzioni o disfunzioni nella gestione degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma;

Ravvisata quindi, la necessità di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità della gestione ed adeguamento ambientale dei predetti impianti;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non derogatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della citata legge n. 225/1992;

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale della Campania del 13 febbraio 1992;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania in qualità di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile, e può avvalersi delle unità di personale attualmente in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.

4. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo pari ad euro 4.694,04.

5. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli adempimenti di cui alla presente ordinanza, può avvalersi di società a totale partecipazione pubblica, nonché della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, che operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, in posizione di comando, del personale delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 5 nel limite complessivo di otto unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale e sei alla carriera direttiva, ovvero, nell'ipotesi in cui dette figure professionali non siano disponibili presso le medesime amministrazioni od enti, a stipulare corrispondenti contratti di collaborazione a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.

7. Agli oneri di personale derivanti dal comma 3 e, nel limite di euro 700.000,00, dai commi 4 e 6 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in 65 milioni di euro, si provvede, prioritariamente, mediante il versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 9 dei canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti di cui al comma 1. La regione Campania, ferme restando le proprie attribuzioni in merito alla gestione degli adempimenti relativi alla riscossione dei predetti canoni, impartirà le conseguenti direttive ai soggetti tenuti. La regione Campania provvede, altresì, a trasferire sulla predetta contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme versate ai sensi del presente comma, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, con le risorse stanziate nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.

9. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 8 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

10. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A06375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2012.

Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'articolo 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente "Disposizioni in materia di riscossione" laddove all'articolo 17, comma 2, lettera h – *ter*), è disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il proprio Decreto dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F 24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove all'articolo 19, comma 5, è disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo concernenti le modifiche apportate all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 ed alle relative note 3-*bis* e 3-*ter*;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ed in particolare l'articolo 8, commi da 13 a 16, recante modifiche in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni;

Rilevata l'esigenza di provvedere a determinare le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrati e modificati dall'articolo 8, commi da 13 a 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

DECRETA

Articolo 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intendono per :

a) ente gestore: il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma;

b) cliente: il soggetto la cui definizione è contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. del 16 febbraio 2011, n. 38. Non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell'autorità giudiziaria;

c) prodotti finanziari: i prodotti elencati nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Articolo 2
Imposta di bollo disciplinata dall'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua le misure dell'imposta di bollo da corrispondere annualmente a seguito della instaurazione e tenuta di rapporti di conto corrente o di libretti di risparmio presso banche e Poste italiane S.p.A..

2. L'imposta di cui al comma 1 deve essere calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto e del periodo di rendicontazione dell'estratto conto ovvero del rendiconto. Nel caso di estratti conto o rendiconti inviati alle società fiduciarie, l'imposta deve essere calcolata nella misura annua di euro 34,20, se il fiduciante è persona fisica, ovvero nella misura di euro 100,00, se soggetto diverso. Per i libretti al portatore, si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione. In caso di più rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati, l'imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto.

3. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

4. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000,00. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio

identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

5. L'imposta è applicata dall'ente gestore:

a) al 31 dicembre di ciascun anno, in caso di periodicità annuale o in assenza di invio del documento;

b) alla fine del periodo rendicontato in caso di periodicità infrannuale stabilite contrattualmente;

c) alla data di cessazione del rapporto in caso di estinzione infrannuale.

6. L'imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali conti correnti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell'esenzione di euro 5.000,00.

Articolo 3

Imposta di bollo disciplinata dall'articolo 13, comma 2-*ter*, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, individua, nella misura proporzionale dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille per gli anni successivi, l'imposta di bollo su base annua applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. In mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

2. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta da parte dell'ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno. Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta.

4. L'importo minimo dell'imposta da corrispondere su base annua è di euro 34,20. Limitatamente all'anno 2012 l'importo massimo dell'imposta da corrispondere su base annua non può eccedere la misura di euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, le dette misure minime e massime sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore.

5. Ai fini dell'esenzione da imposta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000,00 sono unitariamente considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.

6. In presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3-*ter*, secondo periodo, all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto. Con riferimento alle polizze di assicurazione ed ai buoni fruttiferi postali, l'imposta è comunque applicata a cura, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A.. Per i rapporti intrattenuti presso l'ente gestore per il tramite di società fiduciarie, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore.

7. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. L'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'articolo 26-*ter*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

Articolo 4
Modalità di pagamento dell'imposta, ordinarie e transitorie

1. L'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, può essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto.

2. Qualora l'ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora presentato la domanda di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1° gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell'autorizzazione, se non già assoggettati all'imposta di bollo.

3. Resta fermo l'obbligo di pagamento dell'acconto di imposta con scadenza 16 aprile di ogni anno, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. A tale obbligo sono altresì tenute le imprese di assicurazione. L'acconto, per l'anno 2013, deve essere versato entro il 16 aprile 2012 dagli enti gestori che alla data di entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 risultavano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Per i soggetti che ottengono l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, nonché per le imprese di assicurazioni che risultano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012, l'acconto, per l'anno 2013, va versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'acconto è determinato in misura pari al 95 per cento, ridotto al 50 per cento con riferimento all'imposta dovuta ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al medesimo decreto. Con riferimento all'acconto, relativo all'anno 2013, in applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 6, non si procede all'applicazione di sanzioni per eventuali errori nella determinazione dell'imposta dovuta.

4. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dagli enti gestori, indicati nell'articolo 2, nota 2-*bis* e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, Allegato A, Parte prima, al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio, ovvero relativi al deposito titoli o agli altri rapporti concernenti prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati; l'effetto sostitutivo opera anche in caso di giacenza media pari o inferiore a complessivi euro 5.000 per gli estratti dei conti correnti e i rendiconti dei libretti di risparmio nonché per le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.

5. Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali

crediti residui dell'imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell'addizionale istituita dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

6. Per i comportamenti adottati dagli enti gestori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, difformi dalle previsioni ivi contenute, non si darà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: MONTI

12A06249

DECRETO 24 maggio 2012.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2012, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2011;

Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2012 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2010 con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,75 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 297 del 22 dicembre 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2012, pari a euro 65.930.611,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 5 marzo 2012 con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2012 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 44.338.732,72 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2011 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2012, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2011 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2011 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP dell'11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2010 in misura pari al 4,75 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2012

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2012, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2012, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: MONTI

12A06250

DECRETO 24 maggio 2012.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea);

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, concernente il regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;

Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti *CE)* n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i

al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011;

Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 70/2011;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri e ai Ministri senza portafoglio;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Considerato che, ai sensi del comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato art. 2, nonché le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta del 10 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all'art. 1.

2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Art. 3.

Incremento della base occupazionale

1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

2. L'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:

1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

la retribuzione lorda, prima delle imposte;

i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

i contributi assistenziali per figli e familiari.

3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3.

4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondo le modalità, i criteri e i termini di cui al comma 2.

2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera *e)*;

b) l'istanza è presentata alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale;

c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presente decreto nonché gli altri elementi utili alla formazione della graduatoria di cui alla lettera *e)*;

d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;

e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regione individua le ulteriori modalità da attivare per la ripartizione delle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da *b)* a *e)* del medesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Cause di decadenza

1. Il diritto al credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

2. Nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera *a)*.

3. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera *c)* è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1 Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 8.

Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via telematica alla Regione competente per il recupero..

3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa della decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari, sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

Art. 9.

Individuazione Regioni ed importi – flusso finanziario

1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al presente decreto, sono individuate come di seguito:

POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000;

POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000;

POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000;

POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000;

POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000;

POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000;

POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000;

POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000.

2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nel Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo per un importo di 142 milioni di euro, potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.

3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente alle Regioni interessate gli importi del credito d'imposta utilizzati.

4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazioni effettuate, provvedono alla tempestiva certificazione alla Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.

5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degli accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni presentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell'ambito di ciascun programma regionale.

6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla predetta contabilità speciale n. 1778, senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.

7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito d'imposta dei programmi operativi regionali viene assicurato nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale – Italia 2007-2013.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

12A06251

DECRETO 25 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ");

D E C R E T A:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ", con decorrenza 31 maggio 2012 e scadenza 30 maggio 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori

"specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai "CTZ" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; il rimborso dei certificati stessi verrà effettuato in unica soluzione il 30 maggio 2014, tenendo conto delle disposizioni dei predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'articolo 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;
   le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto articolo 16;
   le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'articolo16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo 7, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica**,** con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 9

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui all'articolo 7 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ" ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;
- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13

Il 31 maggio 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1) articolo 8.

Art. 14

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06246

DECRETO 25 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTI i decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato dal decreto dell'8 marzo 2011, 25 marzo e 20 aprile 2011 e 23 febbraio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

CONSIDERATO che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di cui al decreto del 24 gennaio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 gennaio 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto articolo 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 24 gennaio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai 15 marzo 2006/15 settembre 2017 emessi contestualmente;
- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art**.** 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012**,** faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06247

DECRETO 25 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, ventiquattresima e venticinquesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTI i decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio, 23 maggio, 23 luglio e 23 ottobre 2007, 21 febbraio 2008, 24 marzo 2009, 22 gennaio e 25 maggio 2010 e 23 aprile 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventitré tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

CONSIDERATO che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime dodici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 luglio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP€i 15 settembre 2010/15 settembre 2016 emessi contestualmente;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'articolo 8 del citato decreto 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012**,** faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06248

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2012.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14 recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti Istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 agosto 2006, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto Neurologico Carlo Besta', con sede legale in Milano, via Celoria, 11, per la disciplina "Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino";

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n.288 del 2003, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Viste le note prot. n. 1077 del 2 febbraio 2010 e prot. n. 3111 del 24 marzo 2010 con le quali la suddetta Fondazione IRCCS ha presentato istanza per la conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina sopraindicata;

Vista la deliberazione n. IX/000273 del 14 luglio 2010 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota, prot. n. 85480 del 14 ottobre 2010 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato generale per la spesa sociale - ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso la citata Fondazione in data 13 luglio 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 24 febbraio 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole in merito alla richiesta di conferma del riconoscimento del carattere scientifico, espresso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, di nomina del Prof. Renato Balduzzi Ministro della salute;

Decreta:

E' confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, per la disciplina "Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino", della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Istituto Neurologico Carlo Besta", con sede legale in Milano, via Celoria, 11.

Roma, 2 maggio 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Il presidente della regione Lombardia: FORMIGONI

12A06124

DECRETO 4 maggio 2012.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» di Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti Istituti;

Visto il decreto del Ministro della Salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 agosto 2006, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico "Policlinico San Matteo" di Pavia, per le discipline tra loro complementari ed integrate di "trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule" e "malattie internistiche ad alta complessita' biomedica e tecnologica";

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Vista l'istanza del 7 luglio 2009 della Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nelle suddette discipline;

Viste la deliberazione n. VIII/010541 del 24 novembre 2009 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale e la successiva nota del 31 marzo 2010 con la quale la quale ha precisato che la richiesta di conferma del carattere scientifico della suddetta Fondazione - in ragione della stretta interconnessione e collaborazione scientifica fra tutte le Unità Operative – è riferibile all'intero assetto organizzativo e funzionale della stessa;

Vista la nota, prot. n. 67166 del 29 luglio 2010, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 23 maggio 2011dagli esperti della Sottocommissione di valutazione di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 22 marzo 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, di nomina del prof. Renato Balduzzi Ministro della salute;

Decreta:

E' confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico"Policlinico San Matteo" di Pavia, con sede legale in Pavia, V.le Golgi 19, per le discipline tra loro complementari ed integrate di "trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule" e "malattie internistiche ad alta complessita' biomedica e tecnologica".

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Il presidente della regione Lombardia: FORMIGONI

12A06123

DECRETO 4 maggio 2012.

Conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto ortopedico Galeazzi S.p.a.» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14 recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti Istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 21 marzo 2006, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a., per la disciplina "Malattie dell'apparato locomotore";

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Vista l'istanza del 19 gennaio 2009 dell'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a, per la conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la predetta disciplina;

Vista la deliberazione n. VII/09458 del 20 maggio 2009 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota prot. n. 85480 del 14 ottobre 2010 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 4 aprile 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 di nomina del Prof. Renato Balduzzi Ministro della salute;

Decreta:

E’ confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, per la disciplina “Malattie dell’apparato locomotore”, dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a., istituto con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Milano, Via Riccardo Galeazzi n.4.

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

12A06125

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 aprile 2012.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1910, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto l’art. 7, comma 10, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica -, il quale dispone che con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 1, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell’I.N.P.S. di Napoli, costituito con decreto direttoriale n. 325 del 13 novembre 2007, secondo le nuove disposizioni normative;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, contenente le direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell’I.N.P.S. ed i criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale Div. III n. 31/89 prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, recante le istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell’I.N.P.S. in attuazione della legge n. 89/1989;

Vista la nota prot. 0001996 del 09/07/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - Div. I, concernente le linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - composizione Comitati provinciali INPS;

Vista la nota prot. 0001075 del 21/01/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II, concernente chiarimenti sulla presidenza delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell’INPS, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/89;

Considerato che la selezione da operare per l’individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall’art. 44 della legge n. 89/1989 citata, così come modificato dall’art. 7 comma 10 della L. 122/2010;

Rilevato che dai dati acquisiti da questa Direzione si può desumere - per l’importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate - il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e a quelle dei datori di lavoro, dei settori del’ industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato, rispetto ai restanti settori indicati nell’art. 49 della legge n. 88/1989;

Tenuto conto che le associazioni più rappresentative dell’artigianato e del commercio sono rappresentate nel comitato provinciale I.N.P.S, quali espressioni delle categorie dei lavoratori autonomi;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato, ancora, che a tal fine sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) camera del lavoro territoriale di Napoli;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) unione sindacale territoriale di Napoli;

3) Unione italiana del lavoro (UIL) camera sindacale territoriale di Napoli;

4) Unione generale del lavoro (UGL);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) unione provinciale di Napoli;

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL)

7) Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) unione provinciale dl Napoli;

8) Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) unione provinciale degli agricoltori di Napoli;

9) Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) federazione provinciale di Napoli;

10) Confederazione italiana agricoltori della provincia di Napoli (CIA)

11) Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) della provincia di Napoli;

12) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAÀI) associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

13) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (CNA),

14) Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI) associazione artigiani della provincia di Napoli;

15) Associazione degli industriali della provincia dl Napoli;

16) Associazione piccole industrie della provincia di Napoli (A.P.I.)

17) Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

18) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (CONFESERCENTI) associazione provinciale di Napoli;

Considerato, altresì, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto che la formulazione di tale giudizio, sul piano provinciale, debba scaturire dalla valutazione dei sottoelencati criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia e nel numero dei responsabili);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi integrativi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) partecipazione ad organismi collegiali presenti nella provincia di Napoli;

Ritenuto che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente a tuti gli altri e alla loro effettiva concorrenza;

Considerato che la composizione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare per la presidenza delle speciali commissione di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale, nei limiti stabiliti dall'art. 7, comma 10, della legge n 122/2010 e secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II, con nota prot. 0001075 del 21/01/2011;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da desumere dalla consistenza dell'attività sindacale e/o associativa, con riguardo a ciascuno dei criteri su esposti;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato, in definitiva, che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale, sulla contrattazione collettiva integrativa delle OO.SS. a livello provinciale, sulla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro, sulla partecipazione ad organismi collegiali, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'INPS di Napoli le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) ;
- Unione italiana del lavoro (UIL);
- Unione generale lavoratori (UGL);
- Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Napoli (CIDA);

per i datori di lavoro:

- Associazione degli industriali della provincia di Napoli aderente alla Confindustria di Napoli;
- Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori di Napoli;

per i lavoratori autonomi:

- Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commercio del Turismo e dei servizi della provincia di Napoli;
- Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) associazione dell'artigianato e della piccola e media Impresa della provincia di Napoli;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, in

particolare il comma 2 dell'art. 9, integrativo dell'art. 44 comma 1 sub 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto:

il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli, il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 7, comma 10 della legge n. 122/2010, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti: *a)* per la C.G.I.L.:

1) Pastore Davide, nato a Napoli il 01/01/1953;

2) Nughes Giovanni, nato a Napoli il 10/02/1957;

b) per la C.I.S.L.:

1) D'Andrea Carlo, nato a Casoria il 14/10/1950;

2) Di Matteo Esilio, nato a Sant'Antimo il 02/03/1950;

c) per la U.I.L.:

1) Saggese Emilio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 13/01/1966;

d) per la U.G.L.:

1) De Miranda Gianfranco, nato a Napoli il 19/08/1943;

e) per la C.I.D.A.:

1) Cappitti Ariberto, nato a Taranto il 26/01/1923;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

a) per l'Associazione degli Industriali di Napoli:

1) Savoia Gerardo, nato a Napoli il 09/07/1978;

b) per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Unione agricoltori della provincia di Napoli:

1) Fiore Francesco, nato ad Aprigliano il 27/05/1949;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

a) per la Confcommercio (ASCOM):

1) Cordaro Vincenzo, nato a Napoli il 29/09/1964 ;

b) per la CLAAI (associazione dell'artigianato):

1) Borriello Giovanni, nato a Napoli il 28/01/1971;

Membri di diritto:

1) il dirigente preposto della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli;

2) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Napoli;

3) il dirigente della sede provinciale di Napoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della Legge 09.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai sigg:

1) Imparato Cristofaro, nato a Ercolano 11/05/1933, in rappresentanza della Unione Agricoltori della provincia di Napoli;

2) Merola Caterina, nata a Napoli il 20/07/1966, in rappresentanza dei Coltivatori Diretti - Federazione Provinciale di Napoli;

3) Bellone Fabrizio, nato a Napoli il 09/12/1967, in rappresentanza dei Coltivatori Diretti - Federazione Provinciale di Napoli

Art. 3.

La seconda Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai sigg.:

1) Borriello Giovanni, nato a Napoli il 28/01/1971, in rappresentanza della CLAAI associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

2) Maresca Rosa, nata a Torre Annunziata il 02/02/1946, in rappresentanza della CONFARTIGIANATO Napoli;

3) Francese Raimondo, nato ad Aversa il 15/11/1945, in rappresentanza della CASARTIGIANI - Associazione Artigiani della Provincia di Napoli;

Art. 4.

La terza Commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9.03.1989, n. 88, è composta, oltre che dai componenti di diritto di cui al precedente art. 1, dai sigg.:

1) D'Anna Michele, nato a Casoria il 12/03/1949, in rappresentanza della CONFCOMMERCIO Napoli;

2) Magliacano Giuseppe, nato a Pontecagnano Faiano il 16/09/1936, in rappresentanza della CONFESERCENTI Napoli;

3) Mallardo Maria Michela, nata a Napoli il 24/07/1977, in rappresentanza della CONFESERCENTI Napoli.

Art. 5.

Il Comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

La presidenza delle commissioni speciali sarà nominata tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte di ciascuna di esse.

Il dirigente della sede INPS di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il presente decreto è ricorribile al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro i termini e con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Napoli, 12 aprile 2012

Il direttore territoriale: PINGUE

12A06127

DECRETO 15 maggio 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione per la concessione dell'integrazione salariale ai lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 266/912 del 31 gennaio 1997 di ricostituzione della Commissione per la concessione dell'integrazione salariale ai lavoratori agricoli della Provincia di Savona di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la lettera del sig. Giancarlo Brignone, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di competente effettivo della sopra menzionata Commissione Provinciale;

Vista la nota della Confagricoltura di Savona datata 11 luglio 2011, con la quale viene designato il sig. Michele Introna quale membro effettivo della suddetta Commissione in sostituzione del dimissionario sig. Giancarlo Brignone;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Michele Introna è nominato membro effettivo in rappresentanza della Confagricoltura in seno alla Commissione per la concessione dell'integrazione salariale ai lavoratori agricoli della Provincia di Savona.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 15 maggio 2012

Il direttore territoriale: QUADRELLI

12A06080

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DECRETO 9 marzo 2012.

Delega delle funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Antonio Malaschini.

IL MINISTRO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il dott. Antonio Malaschini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni al prof. Dino Piero Giarda per i rapporti con il Parlamento e per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo;

Considerata l'opportunità che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato dott. Antonio Malaschini, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e degli atti di coordinamento formulati dal Ministro, nell'ambito della delega per i rapporti con il Parlamento ed in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Antonio Malaschini, che lo coadiuva nell'esercizio delle seguenti competenze:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di

legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei Deputati;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

f) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

h) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

i) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

j) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

k) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

l) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare.

2. Il Sottosegretario dott. Antonio Malaschini esercita altresì, secondo i criteri indicati nel comma 1, alinea, le funzioni attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993.

3. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Art. 2.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e degli atti di coordinamento formulati dal Ministro, nell'ambito della delega per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo ed in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Antonio Malaschini, che lo coadiuva nell'esercizio delle seguenti competenze:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

2. Il Sottosegretario di Stato, dott. Antonio Malaschini, può essere, altresì, incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo. in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

e) di presiedere la Conferenza dei Capi di Gabinetto, convocata dal Ministro ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro: GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 377

12A06244

DECRETO 9 marzo 2012.

Delega delle funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Giampaolo D'Andrea.

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il prof. Giampaolo D'Andrea è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni al prof. Dino Piero Giarda per i rapporti con il Parlamento e per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo;

Considerata l'opportunità che le funzioni oggetto della delega possano essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Giampaolo D'Andrea, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e degli atti di coordinamento formulati dal Ministro, nell'ambito della delega per i rapporti con il Parlamento ed in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo D'Andrea, che lo coadiuva nell'esercizio delle seguenti competenze:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei Deputati;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

f) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

h) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

i) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

j) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

k) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

l) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione

delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare.

2. Il Sottosegretario prof. Giampaolo D'Andrea esercita altresì, secondo i criteri indicati nel comma 1, alinea, le funzioni attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993.

3. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Art. 2.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e degli atti di coordinamento formulati dal Ministro, nell'ambito della delega per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo ed in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, le funzioni delegate al Ministro sono svolte anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Giampaolo D'Andrea, che lo coadiuva nell'esercizio delle seguenti competenze:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

2. Il Sottosegretario di Stato, prof. Giampaolo D'Andrea può essere, altresì, incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo. in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

e) di presiedere la Conferenza dei Capi di Gabinetto, convocata dal Ministro ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro: GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 98

12A06245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2, comma 1 che recita: «Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei

principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione ai sensi dell'art. 6 della legge 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo ...»;

Visto il decreto rettorale n. 646 del 25 maggio 2011 con cui è stato istituito l'organo con il compito di predisporre le modifiche allo statuto di autonomia in ottemperanza alla legge n. 240/2010;

Vista la delibera n. 305 del 2 novembre 2011 con cui il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla revisione dello statuto dell'Università Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la propria delibera n. 213 del 3 novembre 2011 con cui è stata approvata la revisione dello statuto dell'Università Politecnica delle Marche, secondo le modifiche apportate ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la nota del Direttore generale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca prot. n. 1171 del 2 marzo 2012 relativa alle osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo trasmesso al MIUR con nota prot. n. 27105 del 3 novembre 2011;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la delibera del senato accademico n. 339 dell'8 maggio 2012, adottata all'unanimità, con la quale è stato approvato lo statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche riformulato in adeguamento ai rilievi di legittimità e di merito mossi dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con la sola eccezione del rilievo di legittimità concernente la disposizione di cui all'art. 16 «Composizione del consiglio di amministrazione» che è stato mantenuto nella formulazione già approvata in data 3 novembre 2011 dal senato accademico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 472 del 11 maggio 2012 che a voti unanimi esprime parere conforme a quanto deliberato dal senato accademico in data 8 maggio 2012 anche con riferimento al mantenimento della disposizione di cui all'art. 16 dello statuto di autonomia «Composizione del consiglio di amministrazione» nella versione iniziale;

Decreta:

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

a) Di emanare lo statuto di autonomia adottato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 2, comma 1, secondo il testo allegato (allegato *A* parte integrante e sostanziale del presente decreto).

b) Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso.

Ancona, 18 maggio 2012

Il rettore: PACETTI

ALLEGATO

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università Politecnica delle Marche, di seguito detta Università o Ateneo, è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato. Opera secondo i principi di trasparenza e responsabilità e in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, della *Magna Charta* sottoscritta da Università di tutto il mondo ed alle previsioni della Carta europea dei ricercatori; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

2. L'Università a vocazione prevalentemente tecnico scientifica, con sede in Ancona, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento, ove può istituire anche sedi decentrate, e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento sia in grado di promuovere la conoscenza scientifica e lo sviluppo del capitale umano.

3. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica della comunità universitaria.

4. L'Università riconosce per le discipline mediche l'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali. L'Università riconosce come proprio compito quello di partecipare direttamente e indirettamente alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

5. L'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale e secondo criteri di valutazione e valorizzazione del merito.

6. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza, l'integrazione e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di tutte le componenti della comunità universitaria.

7. L'Università favorisce l'interazione con istituzioni pubbliche e private, imprese e altre forze produttive per la realizzazione delle proprie missioni.

8. Nel pieno riconoscimento del valore strategico del capitale umano per lo sviluppo della società, l'Università promuove iniziative per l'educazione lungo tutto l'arco della vita.

9. L'Università si impegna a promuovere il rispetto delle pari opportunità in ogni attività della comunità universitaria.

10. L'Università garantisce la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte le sue componenti.

Art. 2.
Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce libertà di ricerca ai singoli ed alle strutture scientifiche, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano, nel rispetto dei programmi di

ricerca predisposti dalle strutture, devono essere garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

2. La valutazione sull'attività individuale di ricerca è riservata ad organismi scientifici competenti.

3. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica dei singoli, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Art. 3.
Libertà di insegnamento

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti, nonché autonomia alle strutture didattiche.

2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, fatto salvo l'obbligo di coordinamento nell'ambito dei *curricula* didattici.

3. L'organizzazione dell'attività didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata alle strutture didattiche competenti.

4. Le attività didattiche sono soggette a valutazione anche da parte degli studenti secondo modalità definite dagli organi di governo.

Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università presta particolare attenzione agli studenti diversamente abili e ai meno abbienti e prevede forme di premialità e sostegno per i più capaci e meritevoli.

3. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

4. L'Università si dota di una carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.

Art. 5.
Corsi e titoli

1. L'Università oltre a conferire tutti i titoli universitari previsti dalla legge, può rilasciare attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.

2. I corsi di studio dell'Università sono definiti e disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6.
Cooperazione didattica e scientifica

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, fondazioni, autorità indipendenti e agenzie governative, accademie e altre istituzioni a carattere universitario o di ricerca, nazionali ed internazionali.

2. Gli accordi relativi a programmi di attività scientifica e didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilità da parte delle strutture scientifiche e didattiche interessate.

3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di studiosi di università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

4. Nel programmare la cooperazione nel campo della ricerca e della didattica, l'Università può predisporre strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.

Art. 7.
Conferimenti e partecipazioni

1. In relazione all'esclusivo perseguimento delle proprie finalità, l'Università può istituire o partecipare a centri interuniversitari, consorzi o società di capitali, O.N.L.U.S. e fondazioni, previe deliberazioni degli organi competenti.

2. Gli atti istitutivi devono indicare la misura degli eventuali apporti di capitale.

Art. 8.
Iniziative formative e culturali

1. L'Università promuove iniziative volte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale, l'attività sportiva e ricreativa.

2. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

3. L'Università, anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri laureati e dottori di ricerca, con i quali mantiene rapporti di collaborazione.

4. L'Università concorre all'attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 9.
Principi di organizzazione

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture, in modo da assicurare il più adeguato perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le strutture dell'Università sono organizzate in modo da valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualità; evitare la duplicazione di ruoli e funzioni; osservare i principî di collaborazione, flessibilità, responsabilità e sussidiarietà.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.
Organi

1. Gli organi dell'Ateneo sono:

il Rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione;

il direttore generale;

il nucleo di valutazione;

il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono inoltre istituiti:

il consiglio studentesco;

il comitato unico di garanzia per le pari opportunità;

il collegio di disciplina;

la conferenza territoriale e dei sostenitori;

la commissione etica.

Sezione I

Art. 11.
Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e a lui competono le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Spetta inoltre al Rettore:

a) la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

b) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

c) la funzione di proposta del direttore generale ai sensi dei successivi articoli 14 e 17;

d) il potere di irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura e il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori, ricercatori e studenti, secondo le modalità previste dal successivo art. 22;

e) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.

4. Il Rettore convoca il senato accademico e il consiglio di amministrazione anche su richiesta di almeno 1/3 dei rispettivi componenti.

5. Il Rettore inoltre:

a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo nonché i regolamenti delle strutture e dei corsi di studio;

c) nomina, con proprio decreto, i professori e i ricercatori dell'Università;

d) propone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) stipula contratti e convenzioni di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale.

6. La durata della carica del Rettore è per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

7. Il Rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assumere la carica, il Pro-Rettore vicario, il quale supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale.

8. Il Rettore può nominare altri pro rettori con delega su materie di propria competenza, scegliendoli tra i professori e i ricercatori.

Art. 12.
Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione, in servizio presso le università italiane.

2. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e che risultano regolarmente candidati secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo ed ai quali dovrà essere garantita pari opportunità ai fini della più ampia diffusione dei programmi.

3. L'elettorato attivo è costituito:

a) da professori e ricercatori di ruolo;

b) dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione e da sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;

d) dal personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 15% dei professori e ricercatori di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

4. Il Rettore è nominato con decreto ministeriale.

5. A sua richiesta, il Rettore è esentato, anche parzialmente, dall'attività didattica per la durata della carica. L'esenzione è disposta con decreto del Pro-Rettore vicario.

6. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Pro-Rettore vicario assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno.

Art. 13.
Senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso è organo di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo; ad esso compete inoltre formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo.

2.Il senato accademico in particolare:

a) approva le modifiche allo statuto di autonomia dell'Università secondo le procedure previste nel successivo art. 54;

b) approva, con la procedura stabilita nel successivo art. 48, il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico;

c) esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei dipartimenti e delle facoltà, ove costituite;

e) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di ricerca;

f) approva il codice etico e le relative modifiche;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

h) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni al codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le facoltà, ove costituite;

l) propone al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

m) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dai regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture;

n) delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori alle strutture didattico-scientifiche;

o) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche;

p) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine all'attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonché di sedi distaccate;

q) esprime pareri su costituzioni, modifica e soppressione di dipartimenti, sulla istituzione delle facoltà e sulla creazione di centri di servizio di Ateneo;

r) esprime parere al consiglio di amministrazione per l'istituzione di centri di ricerca e Servizio su proposta delle strutture interessate;

s) designa i membri del nucleo di valutazione, ad eccezione dei membri rappresentanti degli studenti;

t) esprime parere al consiglio di amministrazione sulla programmazione annuale e triennale, definendo in particolare gli obiettivi didattici e di ricerca anche sulla base del rapporto annuale del nucleo di valutazione;

u) esprime parere sulla proposta da parte del Rettore dell'incarico di direttore generale.

Art. 14.
Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) cinque direttori di dipartimento;

c) tre rappresentanti dei professori associati;

d) tre rappresentanti dei ricercatori compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

e) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;

f) tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco al suo interno.

2. Per l'elezione dei cinque direttori di dipartimento, l'elettorato passivo coincide con i direttori di dipartimento regolarmente candidati ed in numero di uno per ogni area culturale di cui all'allegato *A*; l'elettorato attivo per ciascuna area culturale spetta a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti all'area medesima.

L'elezione delle rappresentanze *c)*, *d)* ed *e)* avviene all'interno di ogni categoria/componente rappresentata, con elettorato attivo e passivo coincidente.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici. Il mandato dei membri eletti in senato accademico è rinnovabile una sola volta.

3. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e il direttore generale.

4. In caso di parità prevale il voto del Rettore.

5. I componenti del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche nell'Università fatta eccezione per il Rettore e per i direttori di dipartimento; essere componenti di altri organi dell'Università, salvo del consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore/coordinatore delle scuole di specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 15.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo, svolge funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività attuando gli orientamenti di politica accademica indicati dal senato accademico.

2. Al consiglio di amministrazione compete in particolare:

a) approvare il documento di programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica e sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione;

b) approvare, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico, il bilancio annuale e triennale di previsione e il conto consuntivo annuale, che vanno trasmessi ai ministeri competenti;

c) adottare i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

d) conferire l'incarico di direttore generale su proposta del Rettore, sentito il senato accademico;

e) approvare le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti;

f) approvare le proposte di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio e delle facoltà su parere del senato accademico e del nucleo di valutazione;

g) approvare, previo parere del senato accademico l'istituzione dei centri di servizio di Ateneo e l'attivazione o la soppressione delle sedi decentrate nonché l'istituzione di centri di ricerca e servizio;

h) deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, le sanzioni disciplinari per i professori e ricercatori dell'Università, ovvero disporre l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

i) determinare l'ammontare delle contribuzioni studentesche tenuto conto delle proposte del senato accademico e del parere obbligatorio del consiglio studentesco;

l) deliberare in merito ad accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deliberare sulla costituzione/adesione da parte dell'Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi ed altri organismi pubblici e privati;

m) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, su progetti e modalità di attivazione delle fondazioni e fusioni ex art. 3 legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio e conforme del senato accademico;

n) deliberare, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

o) deliberare sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;

p) fornire al direttore generale gli indirizzi della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo;

q) deliberare, per quanto di competenza, in materia di liti attive e passive, di cui è parte l'Università e autorizzare a conciliare e transigere;

r) approvare le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o di altri soggetti, ai sensi della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

s) approvare, previo parere del senato accademico, i protocolli di intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale e regionale ai fini della gestione dell'attività assistenziale clinica;

t) adottare gli altri atti ed esercitare altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Per quanto riguarda le iniziative di didattica e di ricerca proposte dal senato accademico, in caso di delibera non positiva, questa viene sottoposta per il riesame al senato stesso che delibera entro quindici giorni e la rinvia al consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da due studenti designati dal consiglio studentesco al proprio interno;

c) da quattro docenti eletti tra professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali dell'Università Politecnica delle Marche, individuate nell'allegato *A* al presente statuto. Per ciascuna area votano i componenti della stessa indifferentemente dalla categoria di appartenenza, eccezion fatta per le aree «D» ed «E» i cui componenti votano congiuntamente, per un solo eligendo, indifferentemente dalla categoria di appartenenza;

d) da tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico e nominati dal Rettore su deliberazione del senato accademico, assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto;

e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo regolarmente candidato ed eletto dal personale medesimo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.

2. I profili delle candidature delle rappresentanze di cui alle lettere *c)* ed *e)*, pari almeno al triplo degli eleggibili, devono essere previamente validati dal senato accademico.

3. I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non

devono appartenervi per la tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno.

4. Partecipano al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il Pro-Rettore Vicario e il direttore generale.

5. Il giudizio preventivo di ammissibilità delle candidature dei componenti interni deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

6. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore che presiede il consiglio stesso; essere componenti di altri organi dell'Università salvo del consiglio di dipartimento; rivestire il ruolo di direttore/coordinatore delle scuole di specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del consiglio di amministrazione , del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Sezione II

Art. 17.
Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformità all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. In particolare il direttore generale:

a) sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa, formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo relativamente alle materie di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;

c) propone agli organi di governo il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 per quanto di competenza e ne cura l'attuazione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;

e) indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;

f) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed ha responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, esplicando un'attività generale di direzione, coordinamento e controllo;

g) sovrintende alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'Ateneo;

i) ai fini della gestione e dell'organizzazione dei servizi previsti nel presente statuto o nei regolamenti, stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie;

l) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere;

m) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

n) esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo e sulla base delle risorse.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

6. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico con delibera motivata del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare il nucleo svolge:

a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti dei dipartimenti o delle facoltà di cui agli articoli 32 e 38;

b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;

c) le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale;

d) le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'Ateneo e risponde direttamente agli organi di governo dell'Università.

3. Il nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri in prevalenza esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione, anche non accademica, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

4. I componenti sono designati dal senato accademico ad eccezione della componente studentesca, costituita dal presidente del consiglio studentesco che vi fa parte di diritto; tutti i componenti sono nominati con decreto del Rettore. Il coordinatore del nucleo viene designato dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Qualora il numero dei componenti il nucleo di valutazione sia superiore a sette, il nucleo medesimo sarà integrato da una ulteriore componente studentesca designata dal consiglio studentesco al suo interno.

Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni accademici, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 19.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi di contabilità pubblica, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il collegio svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.

4. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.

Sezione III

Art. 20.
Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. È composto da trenta componenti: venti componenti eletti e due rappresentanti per ciascuna facoltà o dipartimenti non coinvolti in una facoltà, designati tra gli studenti eletti nei consigli di facoltà o nei dipartimenti non coinvolti in una facoltà.

3 Il consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nei consigli di amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U. e nel comitato tecnico scientifico dei centri di servizio di Ateneo.

4. Il consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

5. Le modalità di designazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

a) piani di sviluppo;

b) bilancio di previsione di Ateneo;

c) regolamento didattico di Ateneo;

d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) bando delle attività culturali studentesche;

f) interventi di attuazione del diritto allo studio;

g) carta dei diritti delle studentesse e degli studenti;

h) offerta formativa;

i) regolamento generale di Ateneo;

l) revisione dello statuto.

7. Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro quindici giorni.

9. Sui suddetti pareri espressi dal consiglio studentesco gli organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta.

10. Il consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

11. L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 21.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi e consultivi; promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Il comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Università.

2. Il comitato, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è composto da:

a) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

b) quattro rappresentanti del personale docente;

c) due rappresentanti della componente studentesca, designati dal consiglio studentesco al proprio interno.

I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono eletti a suffragio universale dagli appartenenti alle rispettive categorie come disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del senato accademico.

4. Le funzioni del comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì, ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo.

5. La durata in carica è di tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.

Art. 22.
Collegio di disciplina

1. È istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.

2. Il collegio, che opera secondo il principio del giudizio tra pari, è composto da tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori a tempo indeterminato e da altrettanti membri supplenti, designati dal senato accademico, in regime di impegno a tempo pieno.

3. I componenti, nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti.

4. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 23.
Conferenza territoriale e dei sostenitori

1. La conferenza territoriale e dei sostenitori è l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attività scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera.

2. La conferenza formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attività istituzionali dell'Ateneo.

3. La conferenza è presieduta dal Rettore ed è composta da:

a) il presidente della regione Marche;

b) i sindaci dei comuni ove insistono le sedi dell'Ateneo;

c) i presidenti delle province;

d) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

f) il presidente del consiglio studentesco;

g) i coordinatori della associazioni degli alunni;

h) i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, fondazioni che operano nel territorio, istituzioni e accademie culturali e del terzo settore e delle imprese ed altre realtà associative e istituzionali.

4. La conferenza è presieduta dal Rettore e viene convocata non meno di una volta l'anno. Partecipa alla conferenza il direttore generale o suo delegato, che ne assicura la segreteria.

Art. 24.
Commissione etica

1. Sulle violazioni al codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina decide su proposta del Rettore il senato accademico che si avvale del parere di un'apposita commissione, denominata commissione etica, composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un tecnico amministrativo, designati dal senato accademico tra una rosa di nomi proposta dal Rettore e da un rappresentante degli studenti designato dal consiglio studentesco.

2. L'accertamento di violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, di sanzioni che potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. È comunque fatta salva l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti volti specificamente, laddove è possibile, alla rimozione degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

3. La commissione etica dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente.

4. La commissione etica opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione e i suoi compiti sono definiti dal codice etico. Essa è tenuta a doveri di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti in corso.

5. Il procedimento dinnanzi alla commissione etica è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla commissione medesima e approvato dal senato accademico.

6. Le attività della commissione etica devono raccordarsi con i compiti e le attribuzioni del collegio di disciplina.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Sezione I

Art. 25.
Strutture fondamentali

1. L'Ateneo si articola in dipartimenti e facoltà.

2. L'Ateneo, nel rispetto dei princìpî di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalità e sostenibilità, si organizza in dipartimenti che costituiscono le strutture per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Le facoltà sono strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionalità organizzativa, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. L'istituzione delle facoltà è proposta dai consigli dei dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti ad eccezione delle facoltà di cui all'elenco riportato nell'allegato *B*. L'istituzione della facoltà è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 26.
Dipartimenti

1. I dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo. Sono strutture organizzative autonome preposte allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività didattica e formativa, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie.

2. I dipartimenti sono elencati nell'allegato *C* al presente statuto.

3. A ciascun dipartimento afferiscono stabilmente non meno di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree scientifiche omogenei, integrati e/o convergenti dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa.

4. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo dipartimento.

5. La richiesta di costituzione di un dipartimento deve essere avanzata da almeno trentacinque tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico e del nucleo di valutazione.

6. Alla deliberazione di istituzione o di modifica è allegato l'elenco dei corsi di studio alle cui attività didattiche e formative sono finalizzate le funzioni del dipartimento stesso in funzione dei settori scientifici prevalenti, dei settori scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali per i quali il dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche.

7. Nel caso in cui il numero degli afferenti al dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione la disattivazione del dipartimento che viene statuita con decreto rettorale, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti. In quest'ultimo caso, trascorso inutilmente tale periodo, il dipartimento viene dichiarato disattivato con decreto rettorale senza necessità di ulteriore deliberazione degli organi competenti.

8. Ai dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento, sulla base di richieste motivate formulate dal consiglio di dipartimento. Fanno infine riferimento ai dipartimenti gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico disciplinari pertinenti o affini ai dipartimenti stessi, nonché i visiting professors.

9. I dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica, conformemente agli indirizzi del senato accademico e al coordinamento delle facoltà, ove costituite. Hanno altresì autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi del consiglio di amministrazione e sono dotati di risorse finanziarie specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni e di personale.

10. I dipartimenti adottano il sistema di contabilità e di bilancio, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

11. I dipartimenti, nel rispetto del regolamento generale di Ateneo, disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento di funzionamento che è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

12. Ciascun dipartimento può essere articolato al suo interno in sezioni (composte da almeno dieci docenti), centri e laboratori di ricerca.

13. I dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca e servizio.

14. A ciascun dipartimento è assegnato un responsabile amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del dipartimento, collabora con il direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attività assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti.

Art. 27.
Attribuzioni del dipartimento

1. I dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno altresì il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali e collaborando tra loro, i corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento.

2. Il dipartimento è tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo.

3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati e con il coordinamento delle facoltà ove costituite, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

4. Il dipartimento contribuisce con il coordinamento delle facoltà, ove costituite, e per quanto di sua competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal presente statuto all'art. 39. Approva il manifesto degli studi avendo acquisito il parere del consiglio del corso di studio e su proposta della facoltà, ove costituita.

6. Qualora i dipartimenti coordinati in facoltà non istituiscano la commissione paritetica docenti-studenti per la didattica e il diritto allo studio, essa è istituita presso la facoltà secondo quanto stabilito nel successivo art. 33, comma 5. Le attribuzioni della commissione, secondo quanto disposto dal regolamento di dipartimento, sono stabilite nel successivo art. 32.

7. Nei dipartimenti coordinati in facoltà, la competenza per le attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché per le attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori e la formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio è della commissione paritetica docenti-studenti di facoltà.

8. Sono di competenza del dipartimento la proposta di attivazione e di disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza.

9. Ciascun dipartimento elabora annualmente e sottopone al parere consultivo della facoltà, ove costituita, le sue linee programmatiche in materia di didattica, nonché le proposte di reclutamento. I piani annuali sono accompagnati dal rapporto annuale di autovalutazione di cui al comma successivo.

10. Ciascun dipartimento elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione ed eventualmente integrati dal consiglio della facoltà.

11. È di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari e nei settori concorsuali ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso riferite, la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa e la chiamata di docenti, come pure la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato.

Le proposte di chiamata e di attivazione di procedure di valutazione comparativa sono approvate dal consiglio di amministrazione.

12. In relazione ai procedimenti di chiamata dei professori nonché al conferimento degli assegni di ricerca e alla stipulazione dei contratti per attività di insegnamento o con ricercatori a tempo determinato deve tenersi conto del divieto imposto dall'art. 18, comma 1, lettera *b)* ultimo periodo della legge n. 240/2010 nei confronti di coloro che abbiano un grado di parentela, un vincolo di coniugio o di affinità fino al quarto grado compreso.

Uguale divieto vale anche per i contratti a qualsiasi titolo stipulati dal dipartimento.

Art. 28.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta, ove costituita;

d) la commissione paritetica nei casi previsti dall'articolo precedente.

Art. 29.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare il consiglio:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;

b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;

c) approva, su proposta del direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi;

d) propone, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento che viene approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

e) propone la selezione e la chiamata dei docenti da sottoporre al parere del senato accademico e alla delibera del consiglio di amministrazione;

f) approva il piano dell'offerta formativa del dipartimento e il manifesto degli studi, previa proposta della facoltà, ove costituita;

g) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati con il coordinamento della facoltà, ove costituta;

h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica ed esprime parere sull'attività didattica dei docenti da sottoporre al coordinamento della facoltà ove costituita;

l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega alla facoltà.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) il direttore;

b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, afferenti al dipartimento, nel numero indicato dal regolamento generale di Ateneo;

e) i rappresentanti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento, nel numero indicato dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo di cui alle lettera *d)* ed *e)* riguarda esclusivamente gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca, afferenti al dipartimento. Le modalità di elezione sono stabilite nel medesimo regolamento;

f) il responsabile amministrativo che svolge funzioni anche di segretario verbalizzante;

g) un rappresentante dei docenti a contratto e un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

3. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al consiglio di dipartimento è pari ad un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.

4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere *e)* ed *i)*, del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di funzionamento di ciascun dipartimento, nei limiti previsti dallo statuto.

5. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore non meno di tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6. I verbali del consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del responsabile amministrativo del dipartimento.

Art. 30.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Spetta in particolare al direttore:

a) convocare e presiedere il consiglio e la giunta, ove costituita e dare esecuzione alle relative delibere;

b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva;

c) assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;

d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;

e) disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;

f) autorizzare le missioni del personale del dipartimento;

g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;

h) promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) predisporre annualmente un rapporto di autovalutazione sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta, ove costituita;

l) predisporre annualmente, sentita la giunta, ove costituita, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) nominare, su proposta della facoltà ove costituita, i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali dei corsi di studio afferenti al dipartimento.

3. Il direttore di dipartimento è responsabile del controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica anche ai fini delle certificazioni di qualità e dell'accreditamento dei corsi di studio. A tal fine predispone una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti.

4. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile il direttore è coadiuvato dal responsabile amministrativo.

6. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio di dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, salvo, in questo ultimo caso, la partecipazione al voto di almeno 1/3 degli aventi diritto.

7. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di direttore del dipartimento può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno.

8. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

9. Il direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

10. Il direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno un vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice direttore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 31.
Giunta di dipartimento

1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio di dipartimento. Nel caso in cui il dipartimento sia articolato in sezioni, la costituzione della giunta è obbligatoria.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio di dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.

3. La giunta di dipartimento è composta dal direttore, dal responsabile amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto all'interno della stessa componente in consiglio di dipartimento, da due rappresentanti degli studenti eletti all'interno della medesima componente in consiglio di dipartimento e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico tra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, nonché dai responsabili delle sezioni, se costituite.

4. La giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento.

5. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di dipartimento.

Art. 32.
Commissione paritetica di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio

1. Presso ogni dipartimento che non è coinvolto in una facoltà è istituita la commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio.

2. La commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal nucleo di valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al nucleo di valutazione, nonché ai consigli di corso di studio, ove previsti, e al consiglio di dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei corsi di studio.

3. La commissione paritetica è presieduta e convocata dal direttore del dipartimento almeno due volte l'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento e da un pari numero di docenti nominati dal consiglio stesso. La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni. I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

Art. 33.
Facoltà

1. Per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun dipartimento. In base al presente statuto sono istituite le facoltà di cui all'allegato *B*.

2. La facoltà che coordina dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, svolge i propri compiti con le modalità e nei limiti concertati con la regione Marche, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. La facoltà inoltre esprime parere obbligatorio sui protocolli d'intesa ed ogni altro atto convenzionale con il Servizio Sanitario. Il Preside di facoltà o suo delegato è il referente per tutte le problematiche riguardanti i rapporti con il sistema sanitario, fatte salve in merito le competenze degli organi di governo dell'Università.

3. Ciascuna facoltà è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità. Ciascuna facoltà dispone delle risorse finanziarie e strutturali e di personale ad essa destinate.

4. Ciascuna facoltà si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.

5. Qualora non costituita presso i dipartimenti, è istituita nella facoltà la commissione paritetica docenti-studenti per la didattica e il diritto allo studio, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 32, comma 2, del presente statuto.

6. Ciascuna facoltà sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività formative.

7. Ciascuna facoltà può proporre l'istituzione di scuole di dottorato e di specializzazione.

8. L'assemblea di facoltà, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente, esprime parere sulle proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti.

9. La facoltà coordina e razionalizza le attività didattiche dei dipartimenti coinvolti e formula proposte sui corsi di studio, sulle convenzioni e sui contratti di insegnamento relativi alle attività didattiche dei corsi.

Formula proposte sul manifesto degli studi approvato dai dipartimenti.

Art. 34.
Organizzazione della facoltà

1. La facoltà è articolata in:

a) il Preside;

b) il consiglio;

c) l'assemblea;

d) la commissione paritetica.

Art. 35.
Preside della facoltà

1. Il Preside è nominato dal Rettore a seguito di elezione dall'assemblea di facoltà. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti dell'assemblea; l'elettorato passivo spetta ai professori di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ad eccezione dei direttori di dipartimento e dei direttori/coordinatori dei corsi di studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Preside rappresenta la facoltà, presiede il consiglio e l'assemblea e ne predispone l'ordine del giorno. Dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della facoltà.

4. Il Preside coordina l'attività di controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica sia ai fini delle certificazioni di qualità che dell'accreditamento dei corsi di studio. A tal fine predispone una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti.

5. Il Preside avuta nozione delle proposte dei dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'assemblea al fine di fornire il prescritto parere della facoltà, da inviare agli organi competenti.

6. Il Preside designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno del consiglio della facoltà che non siano direttori di dipartimento, coordinatori di corso di studio o di dottorato, un Vice Preside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il Vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside.

Art. 36.
Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà dura in carica tre anni accademici ed è così costituito:

a) dal Preside;

b) dai direttori dei dipartimenti coinvolti;

c) da rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento coinvolti, con elettorato passivo costituito dai professori e ricercatori membri della giunta, ove costituita, dai coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione; ove la giunta non sia costituita l'elettorato passivo si estende a tutti i docenti fino al raggiungimento del 10% dei componenti del consiglio stesso, fermo restando l'elettorato passivo dei coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione; l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei consigli di dipartimento coordinati dalla facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio di facoltà.

2. Il consiglio esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa coinvolti e le sottopone agli organi di governo.

3. Il consiglio formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalla commissione paritetica di facoltà ed eventualmente dai dipartimenti.

4. Al consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 37.
Assemblea di facoltà

1. L'assemblea di facoltà è composta da tutti i componenti dei consigli di dipartimento coinvolti nella facoltà medesima. Viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e l'internazionalizzazione della facoltà.

2. Il Preside relaziona all'assemblea entro il mese di febbraio sull'andamento dell'attività didattica del precedente anno accademico.

3. Il Preside avuta nozione delle proposte dei dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'assemblea al fine di acquisire un parere da inviare agli organi competenti.

Art. 38.
Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. In ogni facoltà, qualora non costituita presso il dipartimento, è istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica.

2. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di facoltà, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio.

3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente e il vice presidente nella persona di uno studente.

4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà:

a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;

b) redige e trasmette alla facoltà una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;

c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;

d) segnala al coordinatore del consiglio di corso di studi e al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;

e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;

f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 39.
Corsi di studio

1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.

2. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del dipartimento, su proposta del consiglio della facoltà, se costituita.

3. I corsi di studio organizzano l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attività dei corsi di studio sovrintende il consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e infine dai regolamenti di dipartimento.

4. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti.

5. I presidenti dei consigli di corso di studio sono eletti dai rispettivi consigli fra i docenti di ruolo.

6. I consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei princìpî fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per l'espletamento delle attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di dipartimento.

7. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, può disporre, a seguito della proposta del dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.

Sezione II

Art. 40.
Centri di ricerca e servizio

1. Il consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, centri di ricerca e servizio.

2. I centri di ricerca e servizio sono strutture finalizzate allo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e/o ad attività di servizio di interesse comune di più strutture.

3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate.

4. Sono organi di ciascun centro:

il consiglio;

il direttore.

Gli organi del centro durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

5. I componenti del consiglio sono designati dai consigli delle strutture che partecipano al centro, tra i professori e ricercatori interessati allo stesso. Partecipa al consiglio il responsabile amministrativo della struttura cui è affidata la gestione del centro con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il centro è retto dal direttore eletto tra i docenti di ruolo dell'Università dal consiglio al proprio interno. Il direttore è nominato con decreto rettorale.

7. I regolamenti dei centri proposti dal consiglio del centro sono approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. La durata delle attività del centro è precisata nella proposta di costituzione. La proposta e il decreto rettorale di istituzione del centro precisano altresì a quale struttura è affidata la gestione del centro stesso.

9. L'azienda agraria didattico-sperimentale è un centro di ricerca e servizio le cui peculiari caratteristiche e il livello di autonomia sono disciplinati dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 41.
Comitato per lo sport universitario

1. È costituito presso l'Università Politecnica delle Marche il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovraintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Compongono il comitato:

il Rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;

due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

un docente designato dal senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal senato accademico;

due studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno;

il direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dal comitato, nonché la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, all'ente nazionale denominato centro Universitario sportivo italiano - CUSI e alle associazioni periferiche denominate Centri universitari sportivi - CUS, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attività svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università.

4. Ai fini della gestione il comitato per lo sport universitario è equiparato ad un centro di ricerca e servizio ai sensi dell'art. 40.

Art. 42.
Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti e con parere del senato accademico, può istituire centri di servizio di Ateneo.

2. Sono organi dei centri di servizio di Ateneo:

il comitato tecnico scientifico

il direttore.

3. Il comitato tecnico scientifico è composto dai rappresentanti dei dipartimenti o delle facoltà, ove costituite, di riferimento. Il comitato tecnico scientifico è composto anche da una rappresentanza degli studenti pari ad almeno il 15% degli altri componenti il comitato, che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del consiglio studentesco.

4. Il comitato tecnico scientifico elegge al proprio interno il presidente.

5. Il direttore che partecipa alle sedute del comitato tecnico scientifico è nominato, su proposta del Rettore, dal direttore generale tra il personale appartenente al ruolo tecnico, tecnico scientifico e delle biblioteche, di elevata professionalità e può essere coadiuvato da responsabili operativi.

Art. 43.
Biblioteche

1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema bibliotecario di Ateneo può essere articolato in più sedi. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra le sedi al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'Ateneo favorisce altresì la collaborazione tra le biblioteche dell'Ateneo e quelle di altri atenei o di altre istituzioni.

5. Il regolamento d'Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.

6. Ai fini della composizione e della gestione le biblioteche, organizzate nel centro di documentazione di Ateneo, sono centro di servizio di Ateneo ai sensi dell'art. 42, con i medesimi organi, rappresentanze e compiti.

Art. 44.
Sistema museale

1. Il sistema museale di Ateneo ha la funzione di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse storico scientifico, anche a supporto della ricerca, della didattica e della formazione, adottando tutte le iniziative atte a valorizzarle presso l'esterno anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con enti culturali locali, nazionali e internazionali.

2. La struttura e le modalità di funzionamento del sistema museale di Ateneo sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 45.
Incompatibilità e decadenza

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;

f) ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.

2. Il Pro-Rettore vicario non può ricoprire altra carica accademica.

3. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonché la carica di direttore di dipartimento e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo.

4. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università.

5. La carica di componente del collegio di disciplina è compatibile con altre cariche accademiche.

6. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, o a coloro che dichiarano di optare per tale impegno al momento della presentazione della candidatura o al momento dell'elezione.

7. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute dell'organo di appartenenza, vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.

Art. 46.
Attività per conto di terzi

1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonché le attività per conto di terzi comprese le attività professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno.

2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attività per conto di terzi può essere erogata al personale partecipante alla attività.

3. Tale quota è elevata all'80% quando trattasi di attività di puro carattere intellettuale.

4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.

5. Il regolamento delle attività per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonché le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo.

Art. 47.
Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo ad esclusione della responsabilità amministrativo-contabile derivante da dolo o colpa grave.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa.

2. L'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 48.
Regolamenti

1. In attuazione del presente statuto, espressione fondamentale dell'autonomia universitaria, l'Università adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico.

2. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative all'organizzazione dell'Università, in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso è approvato dal senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco con le medesime maggioranze.

3. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici. È approvato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i consigli di dipartimento o facoltà e il consiglio studentesco con le medesime maggioranze.

4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. È approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il senato accademico, le facoltà ed i dipartimenti con le medesime maggioranze.

5. L'Università inoltre, in attuazione di specifiche disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo o in esecuzione degli stessi, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali regolamenti sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

6. Tutti i regolamenti adottati dall'Università vengono emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai regolamenti del presente articolo, sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.

7. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, compatibilmente con le norme immediatamente applicabili di rango superiore.

8. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello statuto.

Art. 49.
Durata cariche elettive

1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni accademici a meno che non sia diversamente disposto e ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici.

2. Per le rappresentanze degli studenti si applica quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera *h)* della legge n. 240/2010 con riguardo all'attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca dell'Università.

3. Le cariche accademiche sono rinnovabili una sola volta a meno che non sia diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 50.
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso. Tale computo vale anche per la determinazione del numero delle rappresentanze degli organi collegiali stabilite dal presente statuto in termini percentuali.

4. I componenti del collegio non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

5. I verbali delle sedute degli organi sono pubblici. Il regolamento generale di Ateneo fisserà i criteri per la più ampia diffusione.

Art. 51.
Indennità

1. L'indennità di funzione determinata con delibera del consiglio di amministrazione spetta al Rettore e alle seguenti cariche:

Pro-Rettore vicario;

direttori di dipartimento con oneri a carico del dipartimento;

componenti del nucleo di valutazione;

revisori dei conti.

2. L'indennità di funzione spettante al Rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore generale.

3. Al personale impiegato nelle attività didattiche dei corsi di studio aventi sede decentrata, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute specifiche indennità.

Art. 52.
Trasferimento tecnologico ed invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Per la piena realizzazione dei propri fini istituzionali l'Ateneo promuove il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi e favorisce la nascita di imprese finalizzate all'impiego dei risultati della ricerca.

2. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Università, la stessa disciplina attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.

3. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 53.
Calendario accademico

L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del senato accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 54.
Modifiche dello statuto

1. Il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza.

2. Per la validità delle sedute è necessario che intervengano due terzi dei componenti in ambedue gli organi.

Art. 55.
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo e salva espressa previsione, si intendono:

a) per professori: i professori ordinari, straordinari e associati confermati e non confermati dell'Ateneo, professori di I fascia, professori di II fascia;

b) per ricercatori: i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni;

c) per docenti: il personale di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) per personale tecnico e amministrativo: il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario e i collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo;

e) per studenti: le iscritte e gli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo (ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca).

Art. 56.
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Fino alla ricostituzione dei nuovi organi, previsti dal presente statuto, gli attuali organi collegiali e monocratici mantengono la loro composizione e le relative funzioni.

4. I mandati anche parziali sono rilevanti ai fini del computo della durata massima delle cariche.

5. La costituzione dei nuovi organi deve essere avviata entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO *A*

AREE CULTURALI

Area «A»: professori e ricercatori afferenti ai quattro dipartimenti così denominati:

dipartimento di ingegneria dell'informazione:

dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica;

dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche;

dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.

Area «B»: professori e ricercatori afferenti ai quattro dipartimenti così denominati:

dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche;

dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica;

dipartimento di medicina sperimentale e clinica;

dipartimento di scienze cliniche e molecolare.

Area «C»: professori e ricercatori afferenti ai due dipartimenti così denominati:

dipartimento di scienze economiche e sociali;

dipartimento di management.

Area «D»: professori e ricercatori afferenti al dipartimento così denominato:

dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.

Area «E»: professori e ricercatori afferenti al dipartimento così denominato:

dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente.

ALLEGATO *B*

FACOLTÀ

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di ingegneria dell'informazione;

dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica;

dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche;

dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche;

dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica;

dipartimento di medicina sperimentale e clinica;

dipartimento di scienze cliniche e molecolare.

Facoltà di economia «Giorgio Fuà»:

dipartimento di scienze economiche e sociali;

dipartimento di management.

ALLEGATO *C*

DIPARTIMENTI

Dipartimento di ingegneria dell'informazione.

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell'ambiente ed urbanistica.

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche.

Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.

Dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche.

Dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica.

Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.

Dipartimento di scienze cliniche e molecolare.

Dipartimento di scienze economiche e sociali.

Dipartimento di management.

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.

Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente.

12A05976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Farmaciclin».

Con la determinazione n. aRM - 87/2012-2701 dell'11 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma 1 S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FARMACICLIN.

Confezione: A.I.C. n. 034985010.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg.

Medicinale: FARMACICLIN.

Confezione: A.I.C. n. 034985022.

Descrizione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g.

Medicinale: FARMACICLIN.

Confezione: A.I.C. n. 034985034.

Descrizione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule.

12A06085

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Avyclor».

Con la determinazione n. aRM - 88/2012-2701 dell'11 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma 1 S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AVYCLOR.

Confezione: A.I.C. n. 028516084.

Descrizione: Crema 5% 3g.

Medicinale: AVYCLOR.

Confezione: A.I.C. n. 028516096.

Descrizione: «800» astuccio 25 compresse divisibili 800 mg.

Medicinale: AVYCLOR.

Confezione: A.I.C. n. 028516108.

Descrizione: flacone 100 ml sospensione orale 8%.

Medicinale: AVYCLOR.

Confezione: A.I.C. n. 028516110.

Descrizione: «800 mg compresse» 35 compresse.

12A06086

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Clexiclor».

Con la determinazione n. aRM - 89/2012-2701 dell'11 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma 1 S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLEXICLOR;
Confezione: 034918019;
Descrizione: «20 mg/5 ml soluzione per uso orale» flacone 60 ml;
Medicinale: CLEXICLOR;
Confezione: 034918045;
Descrizione: «20 mg compresse orosulibili» 28 compresse;
Medicinale: CLEXICLOR;
Confezione: 034918058;
Descrizione: «20 mg capsule» 28 capsule.

12A06087

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Procorum».

Con la determinazione n. aRM - 90/2012-213 del 14 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PROCORUM
Confezione: 025811011
Descrizione: «50 mg compresse divisibili» 50 compresse
Medicinale: PROCORUM
Confezione: 025811047
Descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

12A06088

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilocarpina Cloridrato».

Con la determinazione n. aRM - 91/2012-1499 del 14 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & Lomb-Iom S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO.
Confezione: A.I.C. n. 029638018.
Descrizione: «4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

È consentito alla Bausch & Lomb-Iom S.p.a. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

12A06089

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione provvisoria all'emissione di attestati di conformità per la direttiva 2000/14/CE.

Con decreto ministeriale del 16 aprile 2012 del direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali, visto il decreto legislativo n. 262/2002 il recepimento della direttiva 2000/14/CE è rinnovata l'autorizzazione provvisoria ad emettere valutazioni di conformità CE per gli allegati alla direttiva stessa indicati:

ISET S.r.l., via Donatori di sangue, 9 - Moglia (Mantova). All. VI, VII, VIII.

12A06243

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, recante modalità per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto con deliberazione n. 12/2012 ha approvato la "Proposta Italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE". I gestori degli impianti interessati ad essere esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO_2 per il periodo 2013-2020 devono farne richiesta al Comitato entro le ore 12,00 del giorno 8 giugno 2012 seguendo le modalità riportate sul sito web http://www.minambiente.it

12A06323

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 22 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2768
Yen	101,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,294
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,80870
Fiorino ungherese	297,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,3296
Nuovo leu romeno	4,4543
Corona svedese	9,0890
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5715
Kuna croata	7,5568
Rublo russo	39,7196
Lira turca	2,3314
Dollaro australiano	1,2910
Real brasiliano	2,6062
Dollaro canadese	1,2977
Yuan cinese	8,0643
Dollaro di Hong Kong	9,9154
Rupia indonesiana	11843,07
Shekel israeliano	4,8765

Rupia indiana	70,6640
Won sudcoreano	1487,01
Peso messicano	17,4659
Ringgit malese	3,9945
Dollaro neozelandese	1,6764
Peso filippino	55,094
Dollaro di Singapore	1,6213
Baht tailandese	40,066
Rand sudafricano	10,5302

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06148

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2659
Yen	100,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,495
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,80440
Fiorino ungherese	302,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Zloty polacco	4,3670
Nuovo leu romeno	4,4600
Corona svedese	9,0605
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5730
Kuna croata	7,5710
Rublo russo	39,8984
Lira turca	2,3409
Dollaro australiano	1,2977
Real brasiliano	2,6447
Dollaro canadese	1,2940
Yuan cinese	8,0132
Dollaro di Hong Kong	9,8310
Rupia indonesiana	11787,60
Shekel israeliano	4,8799

Rupia indiana	70,8970
Won sudcoreano	1485,96
Peso messicano	17,6859
Ringgit malese	3,9820
Dollaro neozelandese	1,6871
Peso filippino	55,015
Dollaro di Singapore	1,6169
Baht tailandese	39,889
Rand sudafricano	10,6385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06149

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2557
Yen	99,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,390
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,80095
Fiorino ungherese	299,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,3483
Nuovo leu romeno	4,4680
Corona svedese	8,9760
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5360
Kuna croata	7,5758
Rublo russo	39,7675
Lira turca	2,3180
Dollaro australiano	1,2842
Real brasiliano	2,5565
Dollaro canadese	1,2877
Yuan cinese	7,9542
Dollaro di Hong Kong	9,7491
Rupia indonesiana	11828,69
Shekel israeliano	4,8355

Rupia indiana	69,8420
Won sudcoreano	1477,95
Peso messicano	17,5421
Ringgit malese	3,9460
Dollaro neozelandese	1,6660
Peso filippino	54,789
Dollaro di Singapore	1,6016
Baht tailandese	39,655
Rand sudafricano	10,5046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06150

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle ex opere difensive facenti parte dell'ex fortificazione permanente «Valvasone Est», site nel Comune di San Martino al Tagliamento.

Con decreto interdirettoriale n. 37/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio alla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive facenti parte dell'ex fortificazione permanente «Valvasone Est», site nel Comune di San Martino al Tagliamento (Pordenone), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 12 mappale n. 46, foglio n. 14 mappali n. 319, 320, 321, 323, 327, 328 e 329, foglio n. 15 mappale n. 116, per una superficie complessiva di mq 3.820, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa dell'Esercito.

12A06081

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo site nel Comune di Ragogna.

Con decreto interdirettoriale n. 35/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio alla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo site nel Comune di Ragogna (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5 mappali n. 558, 560, 561, 565, 567, 597, 598, 599 e 600, foglio n. 6 mappali n. 45 e 523, foglio n. 7 mappali n. 907, 940 e 941, foglio n. 8 mappale n. 259, foglio n. 10 mappali n. 916, 919, 922, 923, 1065, 1066, 1067 e 1068, per una superficie complessiva di mq 6.171, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa dell'Esercito.

12A06090

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo ricadenti nel Comune di Pinzano al Tagliamento.

Con decreto interdirettoriale n. 40/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio alla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo ricadenti nel Comune di Pinzano al Tagliamento (PN), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 mappali n. 1109 e 1359, foglio n. 14 mappali n. 98, 222 e 223, foglio n. 16 mappali n. 425 e 426, foglio n. 17 mappale n. 105, foglio n. 18 mappali n. 140, 141 e 142, per una superficie di mq 4.250, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa dell'Esercito.

12A06091

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti gli ex sbarramenti difensivi denominati «Priuso» e «Monte Corona», site nel Comune di Socchieve.

Con decreto interdirettoriale n. 36/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti gli ex sbarramento difensivi denominati "Priuso" e "Monte Corona". site nel Comune di Socchieve (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 40 mappate n. 1, foglio n. 45 mappali n. 40 e 46, foglio n. 49 mappali n. 247-248-249-250-251 e 252, foglio n. 35 mappali n. 48-49-254-257-252-223-267-229-258-218-227-253-225-232-239-240-242-243-259-260-261-263-264-266-255-256 e 221, foglio n. 29 mappali n. 12-65-479-480-481-482-483-484-485 e 486, foglio n. 30 mappali n. 274-275-276-277-278 e 279, foglio n. 48 mappali n. 207 e 208, per una superficie complessiva di mq. 92.480, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A06092

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «Bordano», site nel Comune di Bordano.

Con decreto interdirettoriale n. 33/2/5/2012 del 13 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato "Bordano", site nel Comune di Bordano (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 9 mappali n. 606-608 e 609, foglio n. 13 mappali n. 241-1118-1120 e 1121, foglio n. 14 mappale n. 1689, per una superficie complessiva di mq. 4.053, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A06093

Dismissione definitiva, previa sclassifica e passaggio dai beni del demanio militare ai beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «San Paolo –Bolzano», site nel Comune di Morsano al Tagliamento.

Con decreto interdirettoriale n. 30/2/5/2012 del 10 gennaio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato "San Paolo - Bolzano", site nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5 mappali n. 14-173-174-184 e 198, foglio n. 6 mappali n. 353 e 355, foglio n. 7 mappale n. 63, foglio n. 11 mappali n. 703-794 e 795, foglio n. 12 mappali n. 54-62 e 63, foglio n. 15 mappale n. 67, foglio n. 16 mappali n. 52-54-69 e 72, foglio n. 21 mappali n. 468-469 e 470, per una superficie complessiva di mq. 6.312, intestate al demanio pubblico dello Stato- ramo Difesa Esercito.

12A06094

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Aggiornamento, per l'anno 2012, dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2012, è stato aggiornato per l'anno 2012, l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A06083

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dai mesi di marzo e settembre 2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2012, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dai mesi di marzo e settembre 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A06084

Finanziamento di interventi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati. (Avviso n. 2/2012).

Si rende noto che con Decreto Direttoriale del 25 maggio 2012 è stato adottato l'Avviso n. 2/2012 per il finanziamento di interventi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati.

Il suindicato Avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet www.lavoro.gov.it nelle apposite sezioni "avvisi e bandi" e "pubblicità legale".

12A06164

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alle disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg (CEE) n. 2092/91. Differimento termine di entrata in vigore.

Si comunica che l'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 23 marzo 2012, n. 70 e sui siti www.politicheagricole.it alla sezione Qualità e sicurezza - Prodotti biologici e www.sinab.it alla sezione News, è differita al 1° luglio 2012.

12A06082

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Accordi di programma con le regioni Abruzzo, Calabria e Lazio nell'ambito del Piano nazionale per l'edilizia abitativa. (ex art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009). (Deliberazione n. 5/2012)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012).

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 13, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «*Piano nazionale per l'edilizia abitativa. Accordi di programma con le regioni Abruzzo, Calabria e Lazio (ex art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009).(Deliberazione n. 5/2012).*».

12A06194

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-127) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00